

INPS

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 27 GEN. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 27 GEN. 2014

Oggetto: protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra INPS e Guardia di Finanza.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. 30 luglio 2008, con il quale il dott. Antonio Mastrapasqua è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Visto l'art. 21 comma 9 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha differito la durata in carica del Presidente dell'INPS fino al 31 dicembre 2014;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 21, comma 1, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art.21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.223

del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze dell'8 marzo 2013, recante "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE" in materia di informazioni contenute nella banca dati sulle prestazioni sociali agevolate e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che prevede la facoltà per finalità di controllo all'INPS, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza di accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel sistema informativo dell'ISEE;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e, in particolare, l'articolo 11, comma 13, a mente del quale "nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi";

Ritenuto che nell'attuale contesto socio-economico assume importanza strategica il contenimento e la razionalizzazione delle spesa pubblica corrente da attuare anche mediante la repressione di comportamenti illeciti che determinano nocimento al sistema economico-produttivo comportando indebiti arricchimenti e sprechi con riferimento alla spesa pubblica nazionale;

Atteso che in tale contesto l'INPS e la Guardia di Finanza ritengono necessario sviluppare una collaborazione operativa, nel rispetto delle reciproche competenze, per potenziare le azioni di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni economico-finanziarie nel comparto della previdenza e dell'assistenza, oltre che su specifici settori a questo correlati;

Preso atto che la predetta attività di collaborazione verrà attuata nell'ambito di linee programmatiche concordate periodicamente tra il Direttore Generale Vicario dell'INPS, o suo delegato, ed il Comandante del Comando Tutela Finanza Pubblica;

Preso atto che Organi per l'attuazione del protocollo sono i Referenti di INPS e Guardia di Finanza individuati, rispettivamente, nel Direttore Centrale Ispettorato, Audit e Sicurezza e nel Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie i quali, attraverso le rispettive Strutture Centrali di riferimento, cureranno di comune accordo i rapporti con gli organi di informazione relativamente alle finalità da realizzare con il protocollo e agli esiti conseguiti con la sua attuazione;

Preso atto che i Referenti di cui sopra concorderanno anche i criteri per la selezione dei settori operativi di reciproco interesse da analizzare nell'ambito del Gruppo di Lavoro permanente, organo previsto nel documento in esame quale strumento di raccordo tra le Parti;

Preso atto che il Gruppo di Lavoro permanente ha il compito sia di individuare i soggetti potenzialmente irregolari verso cui indirizzare le azioni ispettive sul fronte della previdenza pubblica e delle evasioni contributive sia di elaborare le liste selettive di beneficiari di prestazioni sociali agevolate da sottoporre a controllo;

Considerato che nell'ambito dei settori operativi individuati, l'INPS fornirà le informazioni, le notizie e gli elementi utili per la prevenzione e la repressione di fenomeni illeciti al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, il quale, se del caso d'intesa con il Nucleo Speciale Entrate, provvederà ad interessare i Comandi Provinciali territorialmente competenti per lo sviluppo di eventuali attività di verifica o, previa autonoma valutazione, a proporre al Comando Generale la realizzazione di specifiche "azioni a progetto";

Considerato che le risultanze delle attività operative concluse sulla base delle segnalazioni dell'INPS saranno oggetto di comunicazione telematica all'Istituto (previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria se penalmente rilevanti) per consentire l'applicazione della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, l'effettuazione di eventuali recuperi derivanti da omissioni contributive o indebita percezione di prestazioni, oppure l'esecuzione, anche in via autonoma, di attività di prevenzione di comportamenti elusivi e fraudolenti;

Visto che nel protocollo in oggetto le Parti stabiliscono che lo stesso documento può essere integrato o modificato di comune accordo nel corso della sua vigenza e che per l'assolvimento delle attività previste, INPS e Guardia di Finanza stipuleranno appositi accordi, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per disciplinare le modalità di accesso alle banche dati di cui detengono la titolarità;

Rilevato che con il protocollo in argomento viene confermato il costante impegno dell'Istituto ad assicurare prestazioni solo a chi ne ha diritto, a contrastare l'evasione contributiva, ad avversare le prestazioni indebite e procedere al loro recupero anche mediante la collaborazione con Forze di Polizia;

Visto che il presente protocollo non comporta al momento oneri espliciti e che solo ove l'ampliamento dell'attività collaborativa renda necessaria una definizione di oneri economici potranno essere stipulate specifiche convenzioni per il rimborso finanziario degli oneri sostenuti;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,



DETERMINA

di approvare il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'INPS e la Guardia di Finanza secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.


Dott. Antonio Masfrapasqua




Guardia di Finanza

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
LA GUARDIA DI FINANZA**

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato "Istituto" o "INPS" o, congiuntamente alla Guardia di Finanza "le Parti"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, nella persona del Presidente dott. Antonio Mastrapasqua,

e

il Comando Generale della Guardia di Finanza (di seguito denominato "Guardia di Finanza" o, congiuntamente all'Istituto, "le Parti") con sede in Roma, via, nella persona del Comandante Generale.....;

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, in particolare, l'acquisizione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni oltre allo svolgimento di azioni di controllo e di vigilanza sulle stesse attività istituzionali;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha definito i poteri conferiti ai funzionari di vigilanza degli enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante "*Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30*", il quale individua i compiti del personale ispettivo nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il regolamento per la determinazione della struttura ordinativa interna del Corpo della Guardia di finanza;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera f), i quali demandano alla Guardia di finanza, nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni anche in

materia di entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, con riferimento alle attività di verifica e controllo condotte dalla Guardia di Finanza;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 contenente disposizioni in materia di semplificazione fiscale e indicazioni sull'effettuazione dei relativi controlli;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

VISTO, tra l'altro, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013, recante *"Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE"* in materia di informazioni contenute nella banca dati sulle prestazioni sociali agevolate e, in particolare, dell'art. 4, comma 2, che prevede la facoltà per finalità di controllo all' I.N.P.S., all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza di accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel sistema informativo dell'ISEE;

VISTO, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013, recante il *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 13, a mente del quale *"nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi"*;

VISTO l'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale dispone che *"I soggetti pubblici, incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza (.....) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previsto, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli"*;

CONSIDERATO che il Corpo della Guardia di finanza, quale organo di polizia, sviluppa prioritariamente un'attività amministrativa finalizzata alla cura degli interessi pubblici, con poteri di ricerca e di indagine per il controllo e l'accertamento del corretto rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti e, inoltre, coopera con gli Uffici finanziari

per l'acquisizione di elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e delle imposte e per la repressione delle violazioni in materia fiscale;

CONSIDERATO che gli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposte dirette, nonché gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto, consentono alla Guardia di Finanza di avanzare richiesta, fra gli altri, agli enti ed alle amministrazioni dello Stato di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, estende ai militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2 del medesimo decreto legislativo, le facoltà e i poteri previsti dalle citate disposizioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto;

CONSIDERATO che l'Istituto per lo svolgimento delle attività attribuitegli dalla vigente legislazione elabora una significativa quantità di dati inerenti ai lavoratori assicurati presso l'ente e relativi al rapporto contributi-prestazioni;

CONSIDERATO che l'Istituto, inoltre, svolge attività di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva mediante azioni di vigilanza dirette non solo a tutelare i lavoratori nei loro diritti previdenziali ma anche l'efficienza del sistema produttivo che può essere falsato da aziende che ricorrono al lavoro sommerso o all'uso distorto di fattispecie contrattuali;

CONSIDERATO che la collaborazione operativa al fine di potenziare le azioni di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni economico-finanziarie nel comparto della previdenza e dell'assistenza viene sviluppata dalla Guardia di Finanza nel rispetto degli obiettivi alla stessa assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la Direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione;

CONSIDERATO che l'Istituto alla tradizionale attività di controllo ispettivo affianca la verifica amministrativa, allo scopo di individuare situazioni anomale per le quali è tuttavia necessario condurre analisi di rischio, congiuntamente ad Organismi dotati di specifica competenza e di poteri di indagine;

RITENUTO che, alla luce dell'attuale contesto socio-economico, rivestono importanza strategica il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica corrente, nonché la vigilanza e il controllo della finanza pubblica nazionale e locale, finalizzati alla repressione degli illeciti che possono determinare nocimento al sistema economico-produttivo, comportando sprechi, cattive gestioni ed indebiti arricchimenti, con riferimento alla spesa pubblica nazionale;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti:

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. L'I.N.P.S. e la Guardia di Finanza, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente protocollo intendono sviluppare una collaborazione operativa al fine di potenziare le azioni di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni economico-finanziarie nel comparto della previdenza e dell'assistenza, oltre che su specifiche aree operative a questo correlate.
2. L'attività di collaborazione è espletata secondo le linee programmatiche concordate periodicamente tra il Direttore Generale Vicario o suo delegato ed il Comandante del Comando Tutela Finanza Pubblica.
3. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono il Direttore Centrale Ispettorato, Audit e Sicurezza per l'INPS, o un suo delegato, ed il Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie per la Guardia di Finanza, o un suo delegato.

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione

1. Nel quadro di quanto definito all'articolo 1, fermi restando i rispettivi poteri d'iniziativa, i referenti per l'attuazione del presente protocollo concordano e definiscono i criteri per la selezione dei settori operativi di reciproco interesse da analizzare nell'ambito del Gruppo di Lavoro permanente di cui all'articolo 4.
2. A tali fini, l'INPS trasmette le informazioni, le notizie e gli elementi utili per la prevenzione e la repressione di fenomeni illeciti nei comparti oggetto della collaborazione al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, il quale, se del caso d'intesa con il Nucleo Speciale Entrate, provvederà:
 - a. all'interessamento, ovvero al raccordo, dei Comandi Provinciali, territorialmente competenti, per lo sviluppo di eventuali, autonome attività di verifica ovvero di controllo;
 - b. previa autonoma valutazione, a proporre al Comando Generale la realizzazione di specifiche "azioni a progetto".
3. Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie e il Nucleo Speciale Entrate, comunicano ogni sei mesi all'INPS, attraverso apposite caselle di posta elettronica attivate dalle Parti, le risultanze di natura amministrativa e penale, fatte salve le esigenze di tutela delle indagini, per le attività operative avviate e concluse sulla base delle segnalazioni di cui al comma precedente,

pervenute dai Reparti territoriali interessati. Tali elementi, nel quadro del flusso informativo riguardante il monitoraggio della spesa pubblica, sono comunicati anche al Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 3

Ulteriori profili della collaborazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'INPS e la Guardia di finanza comunicano, al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le reciproche unità operative territoriali, l'avvio delle attività di controllo di natura amministrativa svolte d'iniziativa. Tale comunicazione avviene attraverso procedura telematica.
2. I reparti del Corpo nell'ambito dell'ordinaria attività d'istituto comunicano alla sede dell'INPS territorialmente competente le risultanze delle attività di controllo di natura amministrativa e penale, fatte salve le esigenze di tutela delle indagini, al fine di consentire all'Istituto:
 - a. l'applicazione della normativa in materia previdenziale ed assistenziale o l'effettuazione di eventuali recuperi derivanti da omissioni contributive o indebita percezione di prestazioni;
 - b. l'esecuzione, anche autonomamente, di attività di prevenzione di comportamenti elusivi e fraudolenti.

ARTICOLO 4

Gruppo di lavoro permanente

1. Per assicurare un costante raccordo tra le Parti diretto a conseguire gli obiettivi del protocollo e verificare le modalità operative attinenti alla collaborazione, è costituito un Gruppo di lavoro composto in via permanente:
 - a. per l'INPS:
 - da un dirigente designato della Direzione Centrale Ispettorato, Audit e Sicurezza;
 - da un dirigente designato della Direzione Centrale Organizzazione;
 - da un dirigente designato della Direzione Centrale competente nella materia oggetto di verifica;

b. per la Guardia di Finanza:

- da un ufficiale dell'Ufficio Tutela Entrate del III Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza;
 - da un ufficiale dell'Ufficio Tutela Uscite e Mercati del III Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza;
 - da un ufficiale del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie;
 - da un ufficiale del Nucleo Speciale Entrate.
2. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, il Gruppo di lavoro individua i soggetti potenzialmente irregolari, verso cui indirizzare le azioni ispettive sul fronte della previdenza pubblica e delle evasioni contributive, ed elabora le liste selettive di beneficiari di prestazioni sociali agevolate da sottoporre a controllo, all'occorrenza mediante specifici progetti.

Il predetto Gruppo di lavoro si riunirà, di norma, con cadenza semestrale, salvo diversa esigenza, e potrà essere integrato da ulteriori membri competenti nella materia oggetto di specifico approfondimento.

ARTICOLO 5

Rapporti con gli organi di informazione

1. Al fine di assicurare la valorizzazione mediatica delle scelte operate per la realizzazione delle finalità della collaborazione e dei relativi esiti, i rapporti con gli organi di informazione relativi alle attività previste all'articolo 2 saranno curati di comune accordo dai Referenti per l'attuazione attraverso le rispettive Strutture centrali di riferimento.

ARTICOLO 6

Attività formativa

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'INPS e la Guardia di Finanza possono concordare lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito della rispettiva attività istituzionale o la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse indetti, d'iniziativa, dalle stesse.

ARTICOLO 7

Integrazioni, modifiche, ed efficacia dell'accordo

1. Il presente protocollo:

- a. ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione;
- b. può essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle Parti ed adesione dell'altra sessanta giorni prima della scadenza;
- c. può essere integrato o modificato di comune accordo, sentito per la Guardia di Finanza il Ministro dell'economia e delle finanze, anche prima della scadenza.

Ove l'ampliamento dell'attività collaborativa renda necessaria una definizione di oneri economici, le Parti si impegnano a stipulare specifiche convenzioni per il rimborso finanziario degli oneri sostenuti.

Per l'assolvimento delle attività oggetto del Protocollo, INPS e Guardia di Finanza stipuleranno appositi accordi, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, volti a disciplinare le modalità di accesso alle banche dati di cui detengono la titolarità.

per la Guardia di Finanza
il Comandante Generale

per l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale
il Presidente